



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

2023/C 278/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* . . . . .

1

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

2023/C 278/02

Causa C-459/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei Paesi Bassi): Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Paesi-Bassi) — X/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Articolo 20 TFUE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un figlio minore, avente la cittadinanza di tale Stato membro — Minore che si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di quest'ultima) . . . . .

2

2023/C 278/03

Cause riunite C-6/21 P e C-16/21 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2023 — Repubblica federale di Germania (C-6/21 P), Repubblica di Estonia (C-16/21 P) / Pharma Mar SA, Commissione europea [Impugnazione — Sanità — Medicinali per uso umano — Regolamento (CE) n. 726/2004 — Diniego di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano — Aplidin — plitidepsina — Agenzia europea per i medicinali (EMA) — Imparzialità degli esperti di un gruppo consultivo scientifico (GCS) — Politica dell'Agenzia europea per i medicinali in materia di gestione dei conflitti di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti — Nozione di «impresa farmaceutica» — Portata dell'esclusione in favore degli «istituti di ricerca» — Nozione di «prodotti rivali»] . . . . .

3

2023/C 278/04	Causa C-427/21, ALB FILS KLINIKEN: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — LD / ALB FILS Kliniken GmbH (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di «assegnazione conferita temporaneamente» – Trasferimento delle funzioni svolte da un lavoratore dal datore di lavoro di quest'ultimo a un'impresa terza – Assegnazione a tempo indeterminato di tale lavoratore con conservazione del suo contratto di lavoro iniziale) . . . . .	3
2023/C 278/05	Causa C-513/21 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 — DI / Banca centrale europea [Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell'azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza] . . . . .	4
2023/C 278/06	Causa C-579/21, Pankki S: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Itä-Suomen hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da J.M. [Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 4 e 15 – Portata del diritto di accesso alle informazioni di cui all'articolo 15 – Informazioni contenute negli archivi generati da un sistema di trattamento (log data) – Articolo 4 – Nozione di «dati personali» – Nozione di «destinatari» – Applicazione nel tempo] . . . . .	5
2023/C 278/07	Causa C-660/21, K.B. e F.S. (Rilevabilità d'ufficio di una questione in ambito penale): Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — Francia) — procedimento penale a carico di K.B., F.S. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) . . . . .	6
2023/C 278/08	Cause riunite C-711/21 e C-712/21, État belge (Elementi successivi alla decisione di rimpatrio) e a.: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — XXX (C-711/21), XXX (C-712/21) / État belge, rappresentato dal secrétaire d'État à l'Asile e la Migration (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Sussistenza di un interesse ad agire nel procedimento principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio) . . . . .	6
2023/C 278/09	Causa C-818/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 giugno 2023 — YG / Commissione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2019 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 9 – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Comparazione dei meriti – Snaturamento degli elementi di prova – Travisamento e snaturamento dei motivi del ricorso in primo grado – Violazione dei diritti della difesa – Violazione dell'obbligo di motivazione) . . . . .	7
2023/C 278/10	Causa C-823/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 giugno 2023 — Commissione europea / Ungheria (Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione – Procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo – Presentazione di una domanda – Normativa nazionale che prevede il previo espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica) . . . . .	7
2023/C 278/11	Causa C-833/21, Endesa Generación: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional — Spagna) — Endesa Generación SAU / Tribunal Económico Administrativo Central (Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Deroga – Tassazione dei prodotti energetici per «motivi di politica ambientale» – Portata) . . . . .	8

2023/C 278/12	Causa C-24/22; PR Pet: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — PR Pet BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven [Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voce 9403 – Articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati «tiragraffi per gatti» – Merci composte da materiali diversi – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014] . . . . .	9
2023/C 278/13	Causa C-163/22 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2023 — Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., w likwidacji / Commissione europea, Repubblica di Polonia (Impugnazione – Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso a favore dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Individuazione del vantaggio economico e determinazione dell'importo dell'aiuto da recuperare – Principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, della tutela giurisdizionale effettiva, di buona amministrazione e di leale cooperazione – Diritti procedurali dei ricorrenti) . . . . .	9
2023/C 278/14	Causa C-258/22, H Lebensversicherung: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Imposta sulle attività produttive – Calcolo della base imponibile di tale imposta – Modalità di calcolo – Dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10 % nel capitale di società di capitali residenti e non residenti – Inclusione nella base imponibile dell'imposta sulle attività produttive – Momento dell'inclusione – Differenza di trattamento – Restrizione – Insussistenza) . . . . .	10
2023/C 278/15	Causa C-259/22 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 giugno 2023 — Arysta LifeScience Great Britain Ltd / Commissione europea, Tamincó BVBA [Impugnazione – Prodotti fitofarmaceutici – Sostanza attiva – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articolo 4, paragrafo 5 – Articolo 14, paragrafo 1 – Articolo 20, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Articolo 12, paragrafo 3 – Articolo 14, paragrafo 1 – Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tirata ai fini della sua immissione in commercio – Diritti della difesa – Principio di precauzione – Parità di trattamento] . . . . .	11
2023/C 278/16	Causa C-268/22, VITOL: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Vitól SA / Belgische Staat [Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione] . . . . .	11
2023/C 278/17	Causa C-720/22 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2022 da QN avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 settembre 2022, causa T-179/21, QN/Commissione . . . . .	12
2023/C 278/18	Causa C-38/23 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2023 dalla Grupa «Lew» S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'8 novembre 2022, causa T-672/21, Grupa «Lew» S.A. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . .	12
2023/C 278/19	Causa C-77/23 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2023 dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2022, causa T-526/20, Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry . . . . .	12
2023/C 278/20	Causa C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 17 marzo 2023 — Prysmian Cabluri și Sisteme SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili . . . . .	13
2023/C 278/21	Causa C-176/23, Raiffeisen Bank: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il 21 marzo 2023 — UG / SC Raiffeisen Bank SA . . . . .	14

2023/C 278/22	Causa C-178/23, ERB New Europe Funding II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 21 marzo 2023 — ERB New Europe Funding II / YI . . . . .	15
2023/C 278/23	Causa C-199/23P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2023 dalla Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2023, causa T-703/21, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa / EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ) . . . . .	15
2023/C 278/24	Causa C-266/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 26 aprile 2023 — A. S.A. / Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy . .	16
2023/C 278/25	Causa C-283/23, Marhon: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 maggio 2023 — FB, JL / Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d'Eupen	16
2023/C 278/26	Causa C-333/23, Habonov: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania) il 26 mai 2023 — GM / Bundesrepublik Deutschland . . . . .	17
<b>Tribunale</b>		
2023/C 278/27	Causa T-752/20: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — IMG / Commissione («Responsabilità extracontrattuale – Indagini dell'OLAF – Fughe di notizie nella stampa – Danno materiale e morale – Nesso causale – Imputabilità delle fughe di notizie – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Riservatezza dei pareri giuridici») . . . . .	18
2023/C 278/28	Causa T-131/21: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Região Autónoma da Madeira/Commissione [«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Zona franca di Madeira – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell'ambito del medesimo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Nozione di “aiuto di Stato” – Aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buona amministrazione – Impossibilità assoluta di esecuzione – Prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589»] . . . . .	18
2023/C 278/29	Causa T-207/21: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Polynt / ECHA [«REACH – Valutazione delle sostanze – Anidride esaidro-4-metilfatica – Decisione dell'ECHA che invita a effettuare una o più sperimentazioni supplementari – Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Errore di diritto»] . . . . .	19
2023/C 278/30	Causa T-239/21: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Dana Astra / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione») . . . . .	19
2023/C 278/31	Causa T-326/21: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione [«Dumping – Importazione di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Definizione del prodotto di cui trattasi – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento 2016/1036 – Relazione che constata l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore – Onere della prova – Ricorso ad un paese rappresentativo – Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio – Fattori e indicatori economici che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»] . . . . .	20
2023/C 278/32	Causa T-327/22: Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2023 — PS / SEAE («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Modifica della sede di servizio – Allegato al contratto d'assunzione – Atto meramente confermativo – Irricevibilità») . . . . .	21
2023/C 278/33	Causa T-628/22: Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Repasi / Commissione [«Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche ecosostenibili – Membro del Parlamento – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»] . . . . .	22

2023/C 278/34	Causa T-771/22: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2023 — NO / Commissione («Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore giudiziario irlandese – Pagamento degli onorari dell'ex solicitor di un cliente da parte del nuovo solicitor di tale cliente – Rigetto di una denuncia – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Risorse statali – Irricevibilità manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto») . . . . .	22
2023/C 278/35	Causa T-291/23: Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Sber / CRU . . . . .	23
2023/C 278/36	Causa T-326/23: Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D'Agostino/BCE . . . . .	24
2023/C 278/37	Causa T-342/23: Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Aquind / ACER . . . . .	26
2023/C 278/38	Causa T-343/23: Ricorso proposto il 23 giugno 2023 — Katjes Fassin/EUIPO (Beyond Chocolate) . . . . .	27
2023/C 278/39	Causa T-346/23: Ricorso proposto il 22 giugno 2023 — Finastra International/EUIPO — Fenestrae (FINASTRA) . . . . .	28
2023/C 278/40	Causa T-347/23: Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — EvivaMed Distribution/EUIPO — EUIPO — Galenica (VIVORA) . . . . .	29
2023/C 278/41	Causa T-611/22: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2023 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA) . . . . .	29



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2023/C 278/01)

**Ultime pubblicazioni**

GU C 271 del 31.7.2023.

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 261 del 24.7.2023.

GU C 252 del 17.7.2023.

GU C 235 del 3.7.2023.

GU C 223 del 26.6.2023.

GU C 216 del 19.6.2023.

GU C 205 del 12.6.2023.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Paesi-Bassi) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid**

**[Causa C-459/20 <sup>(1)</sup>, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre thailandese di un minore cittadino dei Paesi Bassi)]**

**(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro – Minore che si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di quest'ultima)**

(2023/C 278/02)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un figlio minorenne, cittadino dell'Unione europea, avente la cittadinanza di uno Stato membro, viva sin dalla nascita al di fuori del territorio di tale Stato membro e non abbia mai soggiornato nel territorio dell'Unione, non esclude che uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo, dal quale il figlio è dipendente, possa godere di un diritto di soggiorno derivato fondato su tale articolo, purché sia accertato che il figlio entrerà e soggiognerà nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza in compagnia del suddetto genitore.
- 2) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro investito di una domanda di diritto di soggiorno derivato presentata da un cittadino di un paese terzo il cui figlio minorenne, cittadino dell'Unione europea e avente la cittadinanza di tale Stato membro, è da lui dipendente e vive sin dalla nascita in tale paese terzo senza aver mai soggiornato nel territorio dell'Unione, non può respingere tale domanda in base al rilievo che il trasferimento verso detto Stato membro in conseguenza dell'esercizio da parte del figlio dei suoi diritti in quanto cittadino dell'Unione non è nell'interesse, reale o plausibile, del figlio stesso.
- 3) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un figlio minorenne, cittadino dell'Unione europea, sia dipendente dal genitore cittadino di un paese terzo, lo Stato membro interessato è tenuto a prendere in considerazione l'insieme delle circostanze pertinenti, senza che possano essere considerati determinanti al riguardo il fatto che il genitore cittadino di un paese terzo non si sia sempre assunto la cura quotidiana di tale figlio, ma ne abbia ormai l'affidamento esclusivo, né il fatto che l'altro genitore, cittadino dell'Unione, possa assumersi l'onere quotidiano ed effettivo di detto figlio.

<sup>(1)</sup> GU C 443 del 21.12.2020.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2023 — Repubblica federale di Germania (C-6/21 P), Repubblica di Estonia (C-16/21 P) / Pharma Mar SA, Commissione europea**

(Cause riunite C-6/21 P e C-16/21 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione – Sanità – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Diniego di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano – Aplidin – plitidepsina – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Imparzialità degli esperti di un gruppo consultivo scientifico (GCS) – Politica dell'Agenzia europea per i medicinali in materia di gestione dei conflitti di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti – Nozione di «impresa farmaceutica» – Portata dell'esclusione in favore degli «istituti di ricerca» – Nozione di «prodotti rivali»]*

(2023/C 278/03)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrenti:* Repubblica federale di Germania (C-6/21 P) (rappresentanti: inizialmente J. Möller e S. Heimerl, successivamente J. Möller e P.-L. Krüger, agenti), Repubblica di Estonia (C-16/21 P) (rappresentante: N. Grünberg, agente)

*Altre parti nel procedimento:* Pharma Mar SA (rappresentanti: M. Merola e V. Salvatore, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

*Intervenienti a sostegno della ricorrente (C-6/21 P):* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, J. Langer e C. S. Schillemans, agenti), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti)

*Intervenienti a sostegno della ricorrente (C-16/21 P):* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente J. Möller e S. Heimerl, successivamente J. Möller e D. Klebs, e, infine, J. Möller e P.-L. Krüger, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, J. Langer e C. S. Schillemans, agenti), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti)

### Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 28 ottobre 2020, Pharma Mar/Commissione (T-594/18, non pubblicata, EU:T:2020:512), è annullata.
- 2) La causa T-594/18 è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 110 del 29.3.2021.  
GU C 148 del 26.4.2021.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — LD / ALB FILS Kliniken GmbH**

(Causa C-427/21 <sup>(1)</sup>, ALB FILS KLINIKEN)

*(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di «assegnazione conferita temporaneamente» – Trasferimento delle funzioni svolte da un lavoratore dal datore di lavoro di quest'ultimo a un'impresa terza – Assegnazione a tempo indeterminato di tale lavoratore con conservazione del suo contratto di lavoro iniziale)*

(2023/C 278/04)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: LD

Convenuta: ALB FILS Kliniken GmbH

**Dispositivo**

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), di quest'ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

tale direttiva non si applica a una situazione in cui, da un lato, le funzioni esercitate da un lavoratore sono trasferite in via definitiva dal suo datore di lavoro a un'impresa terza e, dall'altro, tale lavoratore, il cui rapporto di lavoro con detto datore di lavoro rimane in essere poiché il lavoratore ha esercitato il suo diritto di opposizione al trasferimento del rapporto di lavoro presso tale impresa terza, può essere tenuto, su richiesta dello stesso datore di lavoro, a fornire a tempo indeterminato la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta presso detta impresa terza e, in tale contesto, essere soggetto, sia sul piano organizzativo sia sul piano tecnico, al potere direttivo di quest'ultima.

---

(<sup>1</sup>) GU C 452 dell'8.11.2021.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 — DI / Banca centrale europea**

(Causa C-513/21 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell'azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza]**

(2023/C 278/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocate)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner, F. Malfrère e M. Van Hoecke, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) DI è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 24.1.2022.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Itä-Suomen hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da J.M.**

**(Causa C-579/21 <sup>(1)</sup>, Pankki S)**

**[Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 4 e 15 – Portata del diritto di accesso alle informazioni di cui all'articolo 15 – Informazioni contenute negli archivi generati da un sistema di trattamento (log data) – Articolo 4 – Nozione di «dati personali» – Nozione di «destinatari» – Applicazione nel tempo]**

(2023/C 278/06)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Itä-Suomen hallinto-oikeus

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: J.M.

Con l'intervento di: Apulaistietosuojaaltuutettu, Pankki S

**Dispositivo**

1) L'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell'articolo 99, paragrafo 2, di tale regolamento,

dev'essere interpretato nel senso che:

si applica a una domanda di accesso alle informazioni menzionate da detta disposizione allorché i trattamenti di cui a tale domanda sono stati svolti prima della data in cui è divenuto applicabile detto regolamento, ma la domanda è stata presentata successivamente a tale data.

2) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

dev'essere interpretato nel senso che:

le informazioni relative a operazioni di consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tale disposizione. Per contro, la suddetta disposizione non riconosce un siffatto diritto con riferimento alle informazioni relative all'identità dei dipendenti di detto titolare che hanno svolto tali operazioni sotto la sua autorità e conformemente alle sue istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e delle libertà di tali dipendenti.

3) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

dev'essere interpretato nel senso che:

la circostanza che il titolare del trattamento eserciti un'attività bancaria nell'ambito di un'attività regolamentata e che la persona i cui dati personali sono stati trattati nella sua qualità di cliente del titolare del trattamento sia stata anche dipendente di tale titolare non incide, in linea di principio, sulla portata del diritto di cui beneficia tale persona in forza di detta disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 481 del 29.11.2021.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône — Francia) — procedimento penale a carico di K.B., F.S.**

[Causa C-660/21 <sup>(1)</sup>, K.B. e F.S. (Rilevabilità d'ufficio di una questione in ambito penale)]

*(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)*

(2023/C 278/07)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

**Parti nel procedimento penale principale**

K.B., F.S.

**Dispositivo**

Gli articoli 3 e 4 nonché l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuento in materia penale di rilevare d'ufficio, ai fini dell'annullamento del procedimento, la violazione dell'obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 17.1.2022.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — XXX (C-711/21), XXX (C-712/21) / État belge, rappresentato dal secrétaire d'État à l'Asile e la Migration**

[Cause riunite C-711/21 e C-712/21 <sup>(1)</sup>, État belge (Elementi successivi alla decisione di rimpatrio) e a.]

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Sussistenza di un interesse ad agire nel procedimento principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio)*

(2023/C 278/08)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: XXX (C-711/21), XXX (C-712/21)

Resistente: État belge, rappresentato dal secrétaire d'État à l'Asile e la Migration

**Dispositivo**

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisioni del 4 novembre 2021, sono irricevibili.

<sup>(1)</sup> GU C 64 del 7.2.2022.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 giugno 2023 — YG / Commissione europea**

(Causa C-818/21 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2019 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 9 – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Comparazione dei meriti – Snaturamento degli elementi di prova – Travisamento e snaturamento dei motivi del ricorso in primo grado – Violazione dei diritti della difesa – Violazione dell'obbligo di motivazione)*

(2023/C 278/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: YG (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Radu Bouyon e L. Vernier, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) YG si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 191 del 10.5.2022.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 giugno 2023 — Commissione europea / Ungheria**

(Causa C-823/21) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione – Procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo – Presentazione di una domanda – Normativa nazionale che prevede il previo espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica)*

(2023/C 278/10)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e M. M. Tátrai, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'Ungheria, subordinando la possibilità, per taluni cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino nel territorio dell'Ungheria o alle frontiere di tale Stato membro, di presentare una domanda di protezione internazionale al previo deposito di una dichiarazione d'intenti presso un'ambasciata ungherese sita in un paese terzo e al rilascio di un documento di viaggio che consenta loro di entrare nel territorio ungherese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- 2) L'Ungheria si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

(<sup>1</sup>) GU C 128 del 21.3.2022.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional — Spagna) — Endesa Generación SAU / Tribunal Económico Administrativo Central**

(Causa C-833/21 (<sup>1</sup>), Endesa Generación)

(Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Deroga – Tassazione dei prodotti energetici per «motivi di politica ambientale» – Portata)

(2023/C 278/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Nacional

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Endesa Generación SAU

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Central

**Dispositivo**

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità,

dev'essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che prevede la tassazione del carbone utilizzato per la produzione di elettricità soddisfa la condizione contenuta in tale disposizione, secondo cui l'imposta deve essere istituita «per motivi di politica ambientale», qualora esista un nesso diretto tra l'impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta, senza perseguire una finalità puramente di bilancio, sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta di garantire una migliore tutela dell'ambiente.

---

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 28.3.2022.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — PR Pet BV/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven**

(Causa C-24/22 <sup>(1)</sup>; PR Pet)

*[Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voce 9403 – Articoli costituiti da una struttura, destinati ai gatti, denominati «tiragraffi per gatti» – Merci composte da materiali diversi – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 e (UE) n. 350/2014]*

(2023/C 278/12)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Noord-Holland

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: PR Pet BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016,

deve essere interpretata nel senso che:

un articolo costituito da una struttura, ricoperta da materie diverse a seconda dei casi, destinato a fornire ai gatti uno spazio proprio e sul quale essi possono, in particolare, sistemarsi, giocare e affilare gli artigli, denominato «tiragraffi per gatti», non rientra nella voce 9403 di tale nomenclatura. Un articolo siffatto deve essere classificato nella voce di detta nomenclatura corrispondente al materiale che, tra quelli che lo rivestono, è prevalentemente presente, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. Se tali materiali sono presenti in proporzioni uguali, siffatto articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle idonee ad essere validamente prese in considerazione.

<sup>(1)</sup> GU C 158 dell'11.4.2022.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2023 — Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., w likwidacji / Commissione europea, Repubblica di Polonia**

(Causa C-163/22 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso a favore dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione che dichiara la misura di aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Individuazione del vantaggio economico e determinazione dell'importo dell'aiuto da recuperare – Principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, della tutela giurisdizionale effettiva, di buona amministrazione e di leale cooperazione – Diritti procedurali dei ricorrenti)*

(2023/C 278/13)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., w likwidacji (rappresentanti: K. Gruszecka-Spychała e P. K. Rosiak, radcowie prawni)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, S. Noë e J. Zieliński, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

### **Dispositivo**

1. L'impugnazione è respinta.
2. La Gmina Miasto Gdynia e la Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji sono condannate a farsi carico, oltre delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3. La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 191 del 10.5.2022.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung**

**(Causa C-258/22 (<sup>1</sup>), H Lebensversicherung)**

**(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Imposta sulle attività produttive – Calcolo della base imponibile di tale imposta – Modalità di calcolo – Dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10 % nel capitale di società di capitali residenti e non residenti – Inclusione nella base imponibile dell'imposta sulle attività produttive – Momento dell'inclusione – Differenza di trattamento – Restrizione – Insussistenza)**

(2023/C 278/14)

Lingua processuale: il tedesco

### **Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

### **Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Finanzamt Hannover-Nord

*Resistente:* H Lebensversicherung

### **Dispositivo**

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nel calcolare la base imponibile dell'imposta sulle attività produttive di una società, i dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10 % in società di capitali non residenti sono reintegrati in tale base imponibile, se e nei limiti in cui tali dividendi siano stati dedotti da quest'ultima in una fase anteriore di tale calcolo, mentre i dividendi provenienti da partecipazioni analoghe in società di capitali residenti sono integrati nella suddetta base imponibile sin dall'inizio, senza essere dedotti da quest'ultima e, quindi, senza essere reintegrati nella medesima base imponibile.

---

(<sup>1</sup>) GU C 284 del 25.7.2022.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 giugno 2023 — Arysta LifeScience Great Britain Ltd / Commissione europea, Taminco BVBA**

(Causa C-259/22 P) <sup>(1)</sup>

**[Impugnazione – Prodotti fitofarmaceutici – Sostanza attiva – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articolo 4, paragrafo 5 – Articolo 14, paragrafo 1 – Articolo 20, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Articolo 12, paragrafo 3 – Articolo 14, paragrafo 1 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiram ai fini della sua immissione in commercio – Diritti della difesa – Principio di precauzione – Parità di trattamento]**

(2023/C 278/15)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Arysta LifeScience Great Britain Ltd (rappresentante: C. Mereu, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Koleva e M. ter Haar, agenti), Taminco BVBA (rappresentante: C. Mereu, avvocato)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Arysta LifeScience Great Britain Ltd è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 07.06.2022.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Vitol SA / Belgische Staat**

(Causa C-268/22 <sup>(1)</sup>, VITOL)

**[Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione]**

(2023/C 278/16)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Vitol SA

Resistente: Belgische Staat

**Dispositivo**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, è invalido in quanto viola i requisiti derivanti dall'articolo 2, paragrafo 5, nonché dall'articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'[Unione] europea.

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 22.8.2022.

---

**Impugnazione proposta il 23 novembre 2022 da QN avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 settembre 2022, causa T-179/21, QN/Commissione**

(Causa C-720/22 P)

(2023/C 278/17)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: QN (rappresentanti: N. Flandin e L. Levi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 27 giugno 2023, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato QN a farsi carico delle proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 25 gennaio 2023 dalla Grupa «Lew» S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'8 novembre 2022, causa T-672/21, Grupa «Lew» S.A. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-38/23 P)

(2023/C 278/18)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Grupa «Lew» S.A. (rappresentanti: A. Korbela, Radca prawni, M. Besler, Rzecznik patentowy)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Lechwerke AG

Con ordinanza del 13 giugno 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.

---

**Impugnazione proposta il 13 febbraio 2023 dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2022, causa T-526/20, Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry**

(Causa C-77/23 P)

(2023/C 278/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (rappresentanti: D. Dimitrova e I. Pakidanska, lawyers)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 27 giugno 2023, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Haskovo Chamber of Commerce and Industry a farsi carico delle proprie spese.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt (Romania) il 17 marzo 2023 —  
Prysmian Cabluri și Sisteme SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală  
Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală  
Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor  
Contribuabili**

**(Causa C-168/23, Prysmian Cabluri și Sisteme)**

(2023/C 278/20)

*Lingua processuale: il romeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Olt

**Parti**

*Ricorrente:* Prysmian Cabluri și Sisteme SA

*Resistenti:* Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Direcția Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nell'interpretazione della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(1)</sup>, con riferimento alle note esplicative della Nomenclatura combinata delle Comunità europee, nella versione in vigore dalla data della comunicazione della Commissione europea [sulle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee] n. 2007/C 296/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 8.12.2007, il prodotto costituito da un'anima ottica [core] e da un rivestimento ottico ricoperto da un primo involucro interno di acrilato morbido e da un secondo involucro dello strato di acrilato duro colorato, sistema di rivestimento (denominato ColorLock), possa essere classificato nella voce 8544 70 00 di tale nomenclatura.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nell'interpretazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, le autorità doganali nazionali possano non tenere conto dell'esistenza di decisioni dell'autorità doganale di tale Stato che non hanno messo in discussione la classificazione di questo prodotto alla voce 8544 70 00, ma altresì di decisioni ITV favorevoli (che garantiscono l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA) emesse da altre autorità doganali o anche da giudici di altri Stati membri dell'Unione europea nel senso di una classificazione tariffaria del genere, senza che tale comportamento violi i principi di applicazione uniforme della classificazione tariffaria, come risultante dall'articolo 28 [TFUE] in combinato disposto con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento riconosciuti dalla [Corte], rilevanti nell'applicazione del diritto europeo.

- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, nell'interpretazione dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 <sup>(2)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, tenuto conto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sia possibile che un'eventuale mancanza di chiarezza nelle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee, nella versione in vigore a partire dalla data della comunicazione della Commissione europea n. 2007/C 296/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 8.12.2007, seguita da un chiarimento successivamente entrato in vigore, facciano sorgere un obbligo tributario accessorio per un contribuente in uno Stato membro, soprattutto qualora vi siano state nel corso del tempo decisioni dell'autorità doganale di tale Stato che non hanno messo in discussione la classificazione di questo prodotto alla voce 8544 70 00, ma altresì decisioni ITV favorevoli emesse da altre autorità doganali o anche da giudici di altri Stati membri dell'Unione europea nel senso di una classificazione tariffaria del genere.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU 2013, L 269, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il  
21 marzo 2023 — UG / SC Raiffeisen Bank SA**

**(Causa C-176/23, Raiffeisen Bank)**

(2023/C 278/21)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Specializat Mureș

**Parti**

*Ricorrente-appellante:* UG

*Convenuta-appellata:* SC Raiffeisen Bank SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nell'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE <sup>(1)</sup> concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, trasposta nel diritto nazionale attraverso le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Legea nr. 193/2000, republicată, privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000, ripubblicata, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori),

alla luce, in particolare, dei considerando 12 e 13 della direttiva,

ma tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 80 e 81 della Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (decreto legge n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo; in prosieguito: l'«OUG»),

esse debbano essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità che i giudici nazionali esaminino anche i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in atti aggiuntivi ai contratti di credito conclusi dai professionisti con i consumatori prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo atto con forza di legge, vale a dire in virtù delle disposizioni dell'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010, se esse siano state espressamente accettate dal consumatore, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'OUG n. 50/2010, concernente i contratti di credito al consumo, oppure se le stesse siano state considerate tacitamente accettate ope legis, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'OUG n. 50/2010.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice nazionale chiede anche se sarebbe contraria [alla possibilità di cui alla questione 1], in base alle premesse sopra esposte e alle circostanze della controversia pendente, una giurisprudenza dei giudici nazionali la quale stabilisce che l'accettazione espressa dell'atto aggiuntivo formulato secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo implica automaticamente la conclusione che [detto atto aggiuntivo] è stato negoziato e, di conseguenza, le clausole stipulate nel suo contenuto sono escluse dall'esame di eventuali sospetti che esse abbiano carattere abusivo.

(<sup>1</sup>) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il  
21 marzo 2023 — ERB New Europe Funding II / YI**

**(Causa C-178/23, ERB New Europe Funding II)**

(2023/C 278/22)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Specializat Mureș

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* ERB New Europe Funding II

*Convenuto:* YI

**Questione pregiudiziale**

Se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (<sup>1</sup>), alla luce in particolare del ventitreesimo considerando della direttiva medesima e del *principio di effettività*, comporti che esse devono essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità per un giudice nazionale di esaminare i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, anche quando questi ultimi sono stati precedentemente esaminati da un altro giudice nazionale nell'ambito di un procedimento giudiziario di prima istanza avviato dal consumatore, il quale non ha partecipato al relativo dibattito e non è stato opportunamente assistito o rappresentato da un avvocato, e siano stati respinti mediante una decisione giudiziaria che non è stata impugnata da parte del consumatore — la quale, pertanto, ha acquisito, nell'ordinamento processuale interno, l'autorità di cosa giudicata (*res judicata*) — se, dalle particolari circostanze della controversia, risulti, in modo plausibile e ragionevole, che tale consumatore non ha utilizzato il mezzo di ricorso nell'ambito del suddetto primo procedimento giudiziario a causa delle sue conoscenze o informazioni limitate.

(<sup>1</sup>) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Impugnazione proposta il 27 marzo 2023 dalla Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. avverso  
la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2023, causa T-703/21, Zielonogórski Klub  
Żużlowy Sportowa / EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)**

**(Causa C-199/23P)**

(2023/C 278/23)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (rappresentante: T. Grucelski, adwokat)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 15 giugno 2023, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 26 aprile 2023 — A. S.A. / Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy**

(Causa C-266/23)

(2023/C 278/24)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

Ricorrente: A. S.A.

Resistente: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96[CE] del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità<sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che nel costo effettivo di acquisto dell'elettricità debba essere compreso solo il prezzo di acquisto dell'elettricità in sé, con esclusione di qualsiasi ulteriore tassa, ad esempio della tassa sulla distribuzione, che in base alla normativa vigente in uno Stato membro deve essere pagata al fine di poter acquistare l'energia elettrica;
- 2) Se l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'esclusione dall'esenzione dall'accisa sugli acquisti di energia elettrica da parte delle imprese a forte consumo di energia [articolo 31d, paragrafo 1, della ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, (legge del 6 dicembre 2008, in materia di accise; Dz. U. del 2022, posizione 143)], nel caso in cui tale impresa si avvalga dell'esenzione dall'accisa in questione ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale (articolo 30, paragrafo 7a, della legge in materia di accise), quando tale impresa dimostri che, in relazione alla medesima energia, essa non beneficia di due esenzioni contemporaneamente, e a condizione che l'importo complessivo delle esenzioni non superi l'importo dell'accisa versata per il medesimo periodo.

<sup>(1)</sup> GU 2003, L. 283, pag. 51.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 maggio 2023 — FB, JL / Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d'Eupen**

(Causa C-283/23, Marhon<sup>(1)</sup>)

(2023/C 278/25)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: FB, JL

Convenuto: Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d'Eupen

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, 2 punto 3, e 3 della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico <sup>(1)</sup>, siano applicabili all'utilizzo, da parte delle autorità giudiziarie o di polizia, di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai fini della determinazione della massa degli autoveicoli per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, sanzionata penalmente, e che, come gli articoli 41, paragrafo 3, punto 1°, e 43, paragrafo 3, punto 1°, della legge del 15 luglio 2013, che disciplina il trasporto di merci su strada e che attua il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e che attua il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada <sup>(3)</sup>, e 21, comma 1, punto 5°, e 35, punto 4°, del regio decreto 22 maggio 2014, che disciplina il trasporto di merci su strada, vietino la messa in circolazione di veicoli la cui massa misurata superi la massa massima autorizzata.

<sup>(1)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>(2)</sup> GU 2014, L 96, pag. 107.

<sup>(3)</sup> GU 2009, L 300, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU 2009, L 300, pag. 72.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania) il 26 mai 2023 — GM/ Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-333/23, Habonov <sup>(1)</sup>)

(2023/C 278/26)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gießen

### Parti

Ricorrente: GM

Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa vigente nello Stato membro del giudice del rinvio in materia di retribuzione dei giudici, contenuta nel Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 des Bundeslandes Hessen (Legge del Land dell'Assia in materia di ulteriore adeguamento delle retribuzioni e delle prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici per gli anni 2023 e 2024) [Bollettino dello Hessischer Landtag (Consiglio regionale del Land dell'Assia) n. 20/9499], qualora il Land dell'Assia non dovesse provvedere a porre in essere, entro il termine che la Corte di Giustizia dell'Unione europea stabilirà successivamente alla comunicazione della propria pronuncia, un sistema retributivo dei giudici conforme ai criteri europei.
- 2) Se l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 6 della direttiva 2000/78/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una retribuzione dei giudici appartenenti al grado retributivo R 6 del Bundesbesoldungsgesetz (Legge federale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici), vigente nello Stato membro del giudice del rinvio, che sia collegata all'età di 35 anni, con la conseguenza che ai giudici dello Stato membro del giudice del rinvio che abbiano finora percepito una retribuzione inferiore al grado R 6 ai sensi del Bundesbesoldungsgesetz spetta la retribuzione nella misura corrispondente al medesimo grado retributivo R 6, e che i giudici dello Stato membro del giudice del rinvio che abbiano fatto richiesta, conformemente al diritto nazionale, di una retribuzione adeguata alle loro funzioni per gli esercizi passati o abbiano impugnato il livello non corretto della propria retribuzione, possono pretendere la corresponsione di ciascun importo differenziale rispetto al menzionato grado retributivo R 6 per i precedenti anni di attività.

<sup>(1)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — IMG / Commissione**

(Causa T-752/20) <sup>(1)</sup>

***(«Responsabilità extracontrattuale – Indagini dell'OLAF – Fughe di notizie nella stampa – Danno materiale e morale – Nesso causale – Imputabilità delle fughe di notizie – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Riservatezza dei pareri giuridici»)***

(2023/C 278/27)

Lingua processuale: il francese

## Parti

**Ricorrente:** International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocats)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J.-F. Brakeland e S. Delaude, agenti)

## Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 268 TFUE, la ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito a causa dell'illegittimità dei comportamenti della Commissione europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a seguito di una relazione che la riguardava, redatta da quest'ultimo.

## Dispositivo

- 1) Il documento prodotto dall'International Management Group (IMG) in quanto allegato A.21 del ricorso è stralciato dal fascicolo.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La IMG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 53 del 15.2.2021.

**Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Região Autónoma da Madeira/Commissione**

(Causa T-131/21) <sup>(1)</sup>

***[«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Zona franca di Madeira – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell'ambito del medesimo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Nozione di “aiuto di Stato” – Aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buona amministrazione – Impossibilità assoluta di esecuzione – Prescrizione – Articolo 17 del regolamento 2015/1589»]***

(2023/C 278/28)

Lingua processuale: il portoghese

## Parti

**Ricorrente:** Região Autónoma da Madeira (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e A. Saavedra, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: I. Barcew e P. Caro de Sousa, agenti)

**Oggetto**

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Regime III (GU 2022, L 217, pag. 49).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Região Autónoma da Madeira è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 206 del 31.5.2021

---

**Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Polynt / ECHA**

(Causa T-207/21) <sup>(1)</sup>

**[«REACH – Valutazione delle sostanze – Anidride esaidro-4-metilftalica – Decisione dell'ECHA che invita a effettuare una o più sperimentazioni supplementari – Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Errore di diritto»]**

(2023/C 278/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e I. Zonca, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: N. Herbatschek, T. Basmatzi e M. Goodacre, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione A-015-2019 della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 9 febbraio 2021, con cui quest'ultima ha respinto il suo ricorso proposto avverso la decisione relativa a una proposta di sperimentazioni presentata nel suo fascicolo di registrazione della sostanza anidride esaidro-4-metilftalica.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Polynt SpA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario

<sup>(1)</sup> GU C 228 del 14.6.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — Dana Astra / Consiglio**

(Causa T-239/21) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione»)**

(2023/C 278/30)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Dana Astra IOOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: M. Lester, BL, P. Sellar e J. Beck, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Van Overmeire e T. Haas, agenti)

### Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento

- della decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/ PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 68, pag. 189), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 68, pag. 29),
- della decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 97), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 3),

nei limiti in cui tali atti la riguardano.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dana Astra IOOO è condannata a farsi carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 242 del 21.6.2021.

## Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione

(Causa T-326/21) <sup>(1)</sup>

*[«Dumping – Importazione di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Definizione del prodotto di cui trattasi – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento 2016/1036 – Relazione che constata l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore – Onere della prova – Ricorso ad un paese rappresentativo – Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio – Fattori e indicatori economici che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»]*

(2023/C 278/31)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrenti: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Cina), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Cina) (rappresentanti: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico e G. Falla, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, P. Němečková e A. Spina, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, M. Peternel e L. Stefani, agenti)

**Oggetto**

Con i loro ricorsi, le ricorrenti chiedono, da un lato, sulla base dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento, in via principale, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1), nella parte riguardante dette ricorrenti, e, in subordine, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), e, dall'altro lato, sulla base dell'articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni che esse avrebbero subito a causa dell'applicazione del regolamento impugnato e del regolamento di base.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e la Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd supporteranno ciascuna le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e la Airoidi Metalli SpA supporteranno ciascuno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 26.7.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2023 — PS / SEAE**

(Causa T-327/22) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Modifica della sede di servizio – Allegato al contratto d'assunzione – Atto meramente confermativo – Irricevibilità»)**

(2023/C 278/32)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: PS (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: A. Ireland e S. Falek, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento dell'allegato al suo contratto d'assunzione firmato il 23 luglio 2021 nonché, per quanto necessario, della decisione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 22 febbraio 2022, che ha respinto il suo reclamo del 20 ottobre 2021.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) PS è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 284 del 25.7.2022.

**Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2023 — Repasi / Commissione**(Causa T-628/22) <sup>(1)</sup>

**[«Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche ecosostenibili – Membro del Parlamento – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»]**

(2023/C 278/33)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* René Repasi (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: H.-G. Kamann, D. Fouquet, avvocati, F. Kainer e M. Nettesheim, professori)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, A. Nijenhuis e G. von Rintelen, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento presentata dalla Repubblica francese.
- 3) Il ricorrente si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 23.1.2023.

**Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2023 — NO / Commissione**(Causa T-771/22) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore giudiziario irlandese – Pagamento degli onorari dell'ex solicitor di un cliente da parte del nuovo solicitor di tale cliente – Rigetto di una denuncia – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Risorse statali – Irricevibilità manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»)**

(2023/C 278/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* NO (rappresentante: E. Smartt, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: I. Barcew e L. Nicolae, agenti)

**Oggetto**

Con il ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione europea del 27 settembre 2022, recante rigetto della sua denuncia del 12 settembre 2022.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.
- 2) NO sopporterà le spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 104 del 20.3.2023.

---

**Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Sber / CRU****(Causa T-291/23)**

(2023/C 278/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Sber Vermögensverwaltungs AG (Vienna, Austria) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico (CRU)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in primo luogo, la decisione del CRU, del 19 agosto 2022, per quanto riguarda la domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente;
- annullare, in secondo luogo, la decisione della commissione per i ricorsi del CRU, dell'8 marzo 2023, procedimento 6/2022, nella misura in cui tale decisione contiene conclusioni negative per la ricorrente;
- annullare, in terzo luogo, la risposta negativa intervenuta, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (<sup>1</sup>), quindi giorni dopo la decisione della commissione per i ricorsi;
- condannare il CRU a farsi carico delle spese della ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione del CRU, del 19 agosto 2022, per quanto riguarda la domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione iniziale»):
  - L'illegittimità della decisione iniziale è stata stabilita dalla decisione della commissione per i ricorsi in modo vincolante per il CRU. Essa è altresì illegittima alla luce dei motivi di seguito esposti.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione della commissione per i ricorsi per i seguenti motivi:
  - la commissione per i ricorsi eccede la sua competenza e viola l'articolo 85, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014 (<sup>2</sup>) in quanto afferma di poter confermare parti della decisione iniziale del CRU in modo vincolante e definitivo nonostante la sua decisione di rinviare il procedimento dinanzi al CRU;
  - la commissione per i ricorsi erroneamente non ha concesso accesso al fascicolo né la divulgazione di documenti tramite un ordine procedurale, ritenendo erroneamente che tali passi avrebbero eluso norme sull'accesso del pubblico;

- la commissione per i ricorsi del CRU incorre in errore nel non escludere in modo categorico che possa essere invocato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- la commissione per i ricorsi del CRU incorre in errore nel non escludere in modo categorico che possa essere invocata l'eccezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- la commissione per i ricorsi del CRU in maniera inadeguata interpreta l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 in modo eccessivamente ampio.

3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità della risposta negativa implicita.

- Il CRU non ha adempiuto il suo obbligo di adottare una decisione nei termini ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Ciò costituisce un diniego di accesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il diniego è illegittimo a motivo della natura vincolante della decisione della commissione per i ricorsi del CRU. Inoltre, è illegittimo a causa della violazione dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente fa valere altresì l'illegittimità con riferimento agli articoli 20 e 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura delle commissioni per i ricorsi nonché agli articoli 85, paragrafo 5, e 86, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, come interpretato dal CRU.

- (<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — D'Agostino/BCE**

**(Causa T-326/23)**

(2023/C 278/36)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

Ricorrente: Aldo D'Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocat(a))

Convenuta: Banca centrale europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca Centrale Europea (BCE), rappresentata dalla Presidente signora Christine Lagarde:

- a) per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà del sig. Aldo D'Agostino denominati SI FTSE.COPERP, documentati e descritti nel ricorso, un tracollo nel valore con minusvalenza di EUR 626 134,29, registrando una perdita ammontante all'90,84 % del valore complessivo del capitale investito che ammontava ad EUR 689 259,96, in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase «Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta Istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell'orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;
- b) per avere provocato, con detti comportamenti, e quindi con la propalazione di una notizia non veritiera, in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell'indice della Borsa di Milano, la riduzione del valore del patrimonio del ricorrente;

- c) per avere provocato al ricorrente un danno patrimoniale, di EUR 626 134,29, quale danno emergente ed EUR 813 464,61, per lucro cessante;
- d) per avere, provocato, quindi, al ricorrente un danno patrimoniale complessivo di EUR 1 439 598,90;
- e) per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 500 000,00;
- f) per avere provocato un danno da perdita di chance;

Per l'effetto:

- condannare la BCE, in persona del Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore del ricorrente sig. Aldo D'Agostino, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento, in favore del ricorrente delle seguenti somme:
    - EUR 1 439 598,90, a titolo di danno patrimoniale;
    - EUR 500 000,00, quale danno morale; e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 1 939 598,90, della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance; e
    - al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell'evento dannoso e fino all'effettivo risarcimento.
  - In via subordinata, risarcire il ricorrente condannando la BCE in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del sig. Aldo D' Agostino, per le tipologie di danni sopraelencate, delle somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.
- Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell'evento dannoso e fino all'effettivo risarcimento.
- Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, 3° comma TFUE e 2043, Codice Civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente indicando gli importi dei danni subiti;
2. Il secondo motivo illustra il significato dei danni patrimoniali, morali e da perdita di chance che il ricorrente afferma di aver subito e spiega i principi applicati per determinarli;
3. Terzo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell'Unione europea in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T - 309/10.

Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché ci sia la responsabilità extracontrattuale di un'istituzione europea nei confronti di un cittadino dell'Unione europea e si fa valere la verifica positiva, effettuata anche dal consulente tecnico nella perizia giurata, allegata al ricorso della sussistenza di dette condizioni ponendo a raffronto la normativa europea che regola la BCE, gli organi e le relative funzioni.

Vengono evidenziate le violazioni della BCE delle norme di diritto primario e derivato dell'Unione europea e le violazioni e l'abuso di potere della Presidente della BCE.

Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE nella persona della Presidente degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica Monetaria», e degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell'articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 <sup>(1)</sup>;

4. Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale subito dal ricorrente (danno emergente e lucro cessante);
5. Il quinto motivo illustra, motiva e documenta il danno da sofferenza psicologica e da lesione della reputazione, identità personale e professionale;
6. Il sesto motivo illustra, motiva e prova per presunzione e per calcolo di probabilità il danno da perdita di chance di cui viene richiesta la liquidazione secondo equità;
7. Settimo motivo, vertente sui principi esposti dalla giurisprudenza dell'Unione europea in materia di danno non patrimoniale causato dalle istituzioni europee nei confronti dei cittadini dell'Unione europea in particolare nella sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Combescot/Commissione, T-250/04.

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pg. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014, (GU 2014, L 95, pg. 56).

### **Ricorso proposto il 16 giugno 2023 — Aquind / ACER**

**(Causa T-342/23)**

(2023/C 278/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Aquind Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Goldberg, Solicitor, E. White and J. Bille, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare che (i) alcuni atti dell'Agenzia erano illegittimi e che tali atti hanno causato alla ricorrente un danno che l'Agenzia è tenuta a risarcire; o (ii) in subordine, che la decisione dell'Agenzia ha causato alla ricorrente un danno che l'Agenzia è tenuta a risarcire;

di conseguenza, dichiarare l'Agenzia responsabile del risarcimento nei confronti della ricorrente per i danni causati all'AQUIND Interconnector dalla condotta illegittima dell'Agenzia, che comprendono:

- spreco di risorse incorso dall'inizio del comportamento illegittimo;
  - la perdita di una sovvenzione del Meccanismo per collegare l'Europa;
  - i costi del continuo impegno regolamentare; e
  - perdita di profitto derivante dai ritardi;
- ordinare alle parti di trovare un accordo sull'importo preciso dei danni entro tre mesi o di ritornare dinanzi alla Corte con le rispettive stime, per consentire alla Corte di stabilire l'importo del risarcimento che l'Agenzia deve pagare; e
  - condannare l'Agenzia alle spese del presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'asserita illegittimità del rifiuto di concedere un'esenzione all'AQUIND Interconnector nella decisione dell'Agenzia (decisione n. 05/2018 del 19 giugno 2018). La ricorrente sostiene che l'illegittimità è dimostrata dal quarto motivo di annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-735/18 <sup>(1)</sup>, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-46/21 P <sup>(2)</sup>. L'Agenzia ha deliberatamente superato i limiti del suo potere discrezionale imponendo una condizione aggiuntiva per la concessione di un'esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Il comportamento dell'Agenzia ha inoltre violato i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della parità di trattamento.
2. Secondo motivo, vertente sull'asserita illegittimità della decisione della commissione dei ricorsi (decisione A-001-2018 del 17 ottobre 2018) di confermare la decisione dell'Agenzia.
3. Terzo motivo, vertente sull'asserita illegittimità del mancato riesame, da parte dell'Agenzia, della decisione dell'Agenzia dopo che AQUIND Interconnector aveva perso lo status di progetto di interesse comune, in violazione del principio di buona amministrazione garantito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
4. Quarto motivo, vertente sull'asserita mancata tempestiva esecuzione da parte dell'Agenzia della sentenza del Tribunale nella causa T-735/18, in violazione dell'articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 29 del regolamento 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
5. Quinto motivo, vertente sull'asserita illegittimità del ritardo deliberato e ingiustificato nella riapertura del procedimento a seguito della sentenza del Tribunale.

La ricorrente sostiene che detta serie di comportamenti illegittimi le ha causato un danno certo, specifico e quantificabile.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542).

<sup>(2)</sup> Sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

---

## Ricorso proposto il 23 giugno 2023 — Katjes Fassin/EUIPO (Beyond Chocolate)

(Causa T-343/23)

(2023/C 278/38)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: A. Renck e C. Stöber, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso interessato:* la domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Beyond Chocolate — Domanda di registrazione n. 18 578 274

*Decisione impugnata:* la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'11 aprile 2023, nel procedimento R 2352/2022-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- La violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 22 giugno 2023 — Finastra International/EUIPO — Fenestrae (FINASTRA)****(Causa T-346/23)**

(2023/C 278/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Finastra International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Fenestrae BV ('s-Gravenhage, Paesi Bassi)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* la ricorrente

*Marchio controverso interessato:* la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio dell'Unione europea denominativo FINASTRA — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 405 804

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione

*Decisione impugnata:* la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 aprile 2023 nel procedimento R 1296/2022-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO (e l'interveniente, se del caso) a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- L'erronea interpretazione dei prodotti e dei servizi designati;
  - l'erronea identificazione del pubblico di riferimento;
  - la mancata applicazione della regola di neutralizzazione concettuale nei confronti di un pubblico specializzato.
-

**Ricorso proposto il 26 giugno 2023 — EvivaMed Distribution/EUIPO — EUIPO — Galenica (VIVORA)****(Causa T-347/23)**

(2023/C 278/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* EvivaMed Distribution GmbH (Wenzenbach, Germania) (rappresentante: K. Landes)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Galenica AG (Berna, Svizzera)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «VIVORA» Registrazione n. 18 255 604*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26/04/2023 nel procedimento R 1556/2022-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, se del caso, modificarla, nella parte in cui accoglie il ricorso, accoglie l'opposizione e respinge la domanda di marchio dell'Unione europea VIVORA per le merci e i servizi nelle classi 4, 41, 42 e 44;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2023 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)****(Causa T-611/22) <sup>(1)</sup>**

(2023/C 278/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 441 del 21.11.2022.

---









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT